

Codice A1305A

D.D. 16 marzo 2017, n. 52

Occupazione temporanea, imposizione servitu' di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001, e di servitu' di passaggio carrabile, a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., relative agli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL) necessari per costruzione ed esercizio nuovo gasdotto "Rifacimento allacciamento Ditte ELAH e SMURFIT - DN 100 (4'') - 75 bar". Pagamento indennita' accettate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Considerato che in precedenza, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 - 5709 in data 23.04.2013, a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), erano stati espressi:

1. giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 12 L.R. 40/1998 e s.m.i., a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nelle Premesse della Deliberazione medesima;
2. giudizio positivo di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. nonché della L.R. 19/2009 e s.m.i., a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico della predetta Deliberazione.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile in data 20.06.2013, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, del nuovo Metanodotto "Rifacimento allacciamento Ditte ELAH e SMURFIT", localizzato nel Comune di NOVI LIGURE (AL), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, nella seduta del giorno 16.10.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 59 in data 31.03.2014, con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 20.06.2013, come integrato dalla documentazione consegnata in data 16.10.2013 ed in data 18.11.2013;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12 comma 1 lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:
 - Condotta principale DN 600 mm – 75 bar - ml. 20,00 per parte dall'asse tubazione;
 - Allacciamenti DN 100 mm - 75 bar – ml. 13,50 per parte dall'asse tubazione;
 - Allacciamenti DN 250/100 mm - 24 bar – ml. 8,00 per parte dall'asse tubazione;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza (con allegato piano particellare) - presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Attività Negoziabile e contrattuale – Espropri e Usi Civici - allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione servitù di gasdotto nonché di servitù di passaggio carrabile/pedonale, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il trasporto in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario a soddisfare le esigenze attuali e future delle utenze industriali della zona.

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di NOVI LIGURE (AL).

Preso atto che, a seguito delle predette comunicazioni, nessuna delle Ditte proprietarie dei terreni interessati ha presentato osservazioni scritte riguardo alla procedura coattiva e/o alle indennità offerte.

Viste le note n. 2004/2015, n. 2165/2015 nonché n. 2188/2015, con le quali SNAM Rete Gas S.p.A. aveva comunicato la costituzione della servitù volontaria di gasdotto con alcune delle Ditte interessate dall'opera di che trattasi.

Visto il piano particellare aggiornato trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., relativo ai soli terreni che restavano interessati dalla procedura coattiva - nel quale erano evidenziate con il colore barrato rosso le aree soggette a servitù di gasdotto e/o servitù di passaggio carrabile e con il colore

verde le aree soggette ad occupazione temporanea - con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto il provvedimento n. 91 in data 29.04.2015 con il quale il Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici aveva autorizzato a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e la contestuale imposizione di servitù di gasdotto e/o di passo carrabile relative agli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL) necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo metanodotto "Rifacimento allacciamento Ditte ELAH e SMURFIT - DN 100 (4") - 75 bar", ai sensi degli artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 91/2015, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Viste le "dichiarazioni di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento, inoltrate entro i termini di legge a SNAM Rete Gas S.p.A. dalle Ditte concordatarie, proprietarie dei rimanenti terreni siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL) necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo metanodotto "Rifacimento allacciamento Ditte ELAH e SMURFIT - DN 100 (4") - 75 bar".

Vista la nota n. 3897 in data 16.02.2017, con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso copia delle "dichiarazioni di accettazione" sopraccitate, nonché l'Elenco riassuntivo delle Ditte Concordatarie.

Rilevato che entro i termini di legge, tutti i proprietari degli immobili interessati dai lavori di che trattasi avevano accettato le indennità determinate con il predetto provvedimento n. 91/2015 e, pertanto, non è stato necessario richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di occupazione ed asservimento.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, dato il notevole lasso di tempo trascorso, il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 comma 10 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate nell'Allegato Elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tali importi, che dovranno essere liquidati entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, costituiscono le indennità dovute per l'occupazione temporanea e l'asservimento degli immobili di proprietà delle Ditte sopraccitate siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL)

necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo metanodotto "Rifacimento allacciamento Ditte ELAH e SMURFIT - DN 100 (4") - 75 bar".

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)